



CITTA' DI GUARDIAGRELE

(Prov. di Chieti)

Piazza San Francesco, 12 – 66016 Guardiagrele (CH) Tel. 0871.80861 – PEC comune.guardiagrele@pec.it

Cod. Fisc. e P. Iva n. 00239980691

“Città d’Arte e di Cultura”

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 settembre 2021 ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs. 267/2000

Delibera n. 19 del 19 giugno 2025

OGGETTO: Liquidazione massa passiva.

L’anno 2025, il giorno 19 del mese di giugno si è riunita in modalità telematica

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

COMPONENTI	Presente	Assente
Dott. Gianfranco Attili	X	
Dott. Francesco Anzini	X	
Prof. Andrea Ziruolo	X	

PREMESSO

- che il comune di Guardiagrele (CH) con delibera n. 44 del 30 settembre 2021, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario per l’anno 2021;
- che con D.P.R. in data 17 settembre 2021 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
- che in data 30 settembre 2021 il citato decreto è stato formalmente notificato al Dott. Gianfranco Attili, al Dott. Francesco Anzini e al Prof. Andrea Ziruolo, componenti la Commissione;
- che ai sensi dell’articolo 252, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l’insediamento presso l’Ente deve avvenire entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- che in data 4/10/2021 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione n. 4 del 19/4/2022 è stato costituito l’ufficio di supporto della Commissione Straordinaria;
- con deliberazione n. 13 del 21/11/2024 è stato completato il piano di RILEVAZIONE dei debiti relativi al dissesto del Comune di Guardiagrele (CH);



CITTA' DI GUARDIAGRELE

(Prov. di Chieti)

Piazza San Francesco, 12 – 66016 Guardiagrele (CH) Tel. 0871.80861 – PEC comune.guardiagrele@pec.it

Cod. Fisc. e P. Iva n. 00239980691

“Città d’Arte e di Cultura”

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

VISTI:

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il titolo VIII - Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- l'art. 248, comma 4 del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 256, comma 6, che stabilisce che a seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno;
- l'art. 256, comma 7, che riporta “Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso”;
- l'art. 258, comma 4, del TUEL che stabilisce che “l'OSL accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento dei debiti assistiti da privilegio”;
- l'art. 258, comma 5, che dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'OSL, effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;

CONSIDERATO:

- che questo Organo, dopo la deliberazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;
- con delibera n. 13 del 21/11/2024 è stato adottato il piano di rilevazione delle passività trasmesso al Ministero dell'Interno con nota n. 0031994 del 22-11-2024;



CITTA' DI GUARDIAGRELE

(Prov. di Chieti)

Piazza San Francesco, 12 – 66016 Guardiagrele (CH) Tel. 0871.80861 – PEC comune.guardiagrele@pec.it

Cod. Fisc. e P. Iva n. 00239980691

“Città d'Arte e di Cultura”

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

- che questo Organo ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai creditori titolari di crediti in parte iscritti nei residui passivi e in parte derivanti da debiti fuori bilancio ex articolo 194 del TUEL per i quali sussistono i requisiti di legge;
- che ad oggi sono pervenute n. **10** accettazioni con le quali i creditori hanno dichiarato di rinunciare ad interessi e rivalutazione del credito vantato alla data del 31 dicembre 2021 ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito stesso, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute;
- che i sopraindicati creditori, accettando l'offerta transattiva, con valore pienamente liberatorio per la Commissione Straordinaria e per il Comune di Guardiagrele, hanno, altresì, dichiarato di essere soddisfatti interamente, relativamente al credito vantato alla data del 31 dicembre 2021 e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo;
- che entro 45 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione occorre provvedere al relativo pagamento;

DELIBERA

- di disporre il pagamento delle sopraindicate n. **10** accettazioni per un importo complessivo di euro **63.066,65**, corrispondente alla misura del 80% del credito vantato nei confronti del Comune di Guardiagrele, relativamente ai creditori di cui all'allegato prospetto di liquidazione n. **4** che unito alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di far gravare la spesa di **euro 63.066,65** derivante dal presente provvedimento sulle disponibilità finanziarie del Commissione Straordinaria di Liquidazione, che dispone dei relativi fondi sul proprio conto di Tesoreria attivato presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa;
- di incaricare il Settore Economico-Finanziario dell'Ente di emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei beneficiari, previo accertamento di rito in ordine alla regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Equitalia/DURC; formale acquisizione fatture/note credito e regolari documenti fiscali, debiti verso l'Ente), oltre all'eventuali ritenute come per legge ed al conseguente versamento in favore dell'Erario;
- di disporre la pubblicazione del presente atto, a cura dell'Ufficio comunale competente:
 - a) nell'Albo pretorio del Comune;
 - b) sul Sito internet istituzionale;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento:
 - al Signor Sindaco del Comune di Guardiagrele;
 - al Revisore dei Conti;
 - al messo comunale per gli adempimenti relativi alla pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Per tutto quanto non previsto nella presente delibera, si rinvia alla normativa vigente per gli enti dissestati.

Alle ore 16.00 terminano i lavori

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.



CITTA' DI GUARDIAGRELE

(Prov. di Chieti)

Piazza San Francesco, 12 – 66016 Guardiagrele (CH) Tel. 0871.80861 – PEC comune.guardiagrele@pec.it

Cod. Fisc. e P. Iva n. 00239980691

“Città d’Arte e di Cultura”

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott. Gianfranco Attili

Dott. Francesco Anzini

Prof. Andrea Ziruolo